

Progetto: “P.I.U. - SUPREME” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001– Asse III, CUP B35B19000250006;

CONVENZIONE

TRA

Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, Ufficio Speciale Immigrazione Via Trinacria n. 34, Codice Fiscale 80012000826 rappresentato dalla Dott.ssa Michela Bongiorno, nata a Palermo (PA), il 12.02.1961 C.F. BNGMHL61B52G273P nella qualità di Dirigente dell’Ufficio Speciale Immigrazione, d’ora in avanti “Ufficio” domiciliato per la carica presso la sede - parte pubblica;

E

il Sign. _____, nato a _____ il _____, nella qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in _____, in via _____ n. _____, Codice Fiscale/Partita IVA _____,

[in caso di A.T.S. >> n.q. di Capofila dell’A.T.S. costituito dai seguenti soggetti:

- _____, con sede legale in _____, in via _____, n. _____, cf/p.iva _____;

- _____, con sede legale in _____, in via _____, n. _____, cf/p.iva _____;]

—

ART. 1 – OGGETTO

La presente Convenzione è finalizzata all’assegnazione di n. _____ “budget per l’integrazione” di cui all’“avviso pubblico procedura a sportello per il finanziamento di n. 29 “budget per l’integrazione” finalizzati ad assicurare, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale in favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 nell’area delle province di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Enna, Agrigento (progetto: P.I.U. SUPREME percorsi individualizzati di uscita dallo sfruttamento CUP B35B19000250006)” in favore di soggetti cittadini provenienti da paesi terzi, vittime o potenziali vittime di caporalato e sfruttamento in agricoltura, fenomeno diffuso e spesso presente e sovrapponibile con i soggetti vittima di tratta.

Richiamato integralmente l’Avviso Pubblico, i cui contenuti devono considerarsi parte della presente convenzione, un singolo budget per l’integrazione pari a massimo € 14.000,00 è così composto:

	VOCI DI BUDGET	UNITÀ DI MISUR A	COSTO MEDIO UNITARI O	QUANTIT À	SUB-TOTALE	TOTAL E VOCE
A	<i>AREA ABITARE</i>					
	Voce D: accoglienza abitativa primaria	Giorno	30,00	60,00	1.800,00	
	Voce D: dote abitare autonomo	Costo mese	250,00	6,00	1.500,00	
	<i>Totale A</i>					3.300,00
B	<i>AREA SOCIO-SANIATARIA</i>					
	Voce A: Assesment e primo orientamento	ore	25,00	10,00	250,00	
	Voce A: Sostegno psicologico	ore	29,00	12,00	348,00	
	Voce A: Misure di prevenzione e cura della salute	ore	29,00	12,00	348,00	
	Voce D: Misure di prevenzione e cura della salute (visite)	costo unitario	80,00	5,00	400,00	
	Voce A: Altre spese di orientamento ai servizi territoriali	ore	25,00	30,00	750,00	
	<i>Totale B</i>					2.096,00
C	<i>AREA INTEGRAZIONE E ORIENTAMENTO</i>					
	Voce A: Mediazione linguistica e interculturale	ore	25,00	30,00	750,00	
	Voce A: Orientamento civico e tutela giuridica	ore	25,00	24,00	600,00	
	<i>Totale C</i>					1.350,00
D	<i>AREA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO</i>					
	Voce A: Assesment occupabilità e bilancio competenze	ore	34,00	10,00	340,00	
	Voce A: Profilo individualizzato di occupabilità e POI (Piano Occupabilità)	ore	34,00	12,00	408,00	

	Individualizzato)					
	Voce A: Accompagnamento ai servizi per il lavoro – ricerca attiva	ore	34,00	10,00	340,00	
	Voce D: Indennità individuale all'occupazione (Tirocinio, contributo, WE, ecc.)	mese	500,00	6,00	3.000,00	
	Tutorship e followup	ore	34,00	24,00	816,00	
	<i>Totale D</i>					4.904,00
	TOTALE MISURE INDIVIDUALIZZATE					11.650,00
E	Voce C: Beni e servizi a supporto delle attività che si rendessero necessari.	presa in carico	A corpo	Rimborso Spese reali e effettive	2.350,00	
	<i>Totale E</i>					2.350,00
	TOTALE BUDGET INDIVIDUALIZZATO di INTEGRAZIONE					14.000,00

In considerazione del carattere sperimentale di progetto pilota della superiore attività e del suo rapporto di complementarità con le attività poste in favore dei soggetti destinatari, tale budget, come nei modelli “a dote” non vuole pre-strutturare la filiera dei servizi e lascia ampio spazio alla personalizzazione e customizzazione dei percorsi, definendo soltanto i massimali sopra indicati, che afferiscono a diverse aree di intervento (area abitativa-sociosanitaria-integrazione ed orientamento-politiche attive del lavoro).

Il beneficiario potrà richiedere ulteriori budget di integrazione sino al numero massimo per beneficiario previsto dall'avviso utilizzando esclusivamente la modulistica allegata all'avviso.

Gli Output minimi obbligatori previsti che dovranno essere prodotti sono i seguenti: 1. Scheda di assessment di accoglienza; 2. Piano di Accoglienza Integrato (PAI); 3. Scheda di assessment finale.

Le parti, nel rispetto delle proprie funzioni, responsabilità e autonomia organizzativa, si impegnano a collaborare alla buona riuscita dell'intervento sperimentale.

Le parti si danno atto di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare per quanto di propria competenza nella realizzazione dell'intervento le regole di ammissibilità delle spese di cui al “Manuale dei Beneficiari” PON Inclusion FSE, Edizioni del 12/10/2020 e 01/04/2021 e alla Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

ART. 2 EFFETTI E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione produce effetti sino alla data del 31 ottobre 2023 ovvero in ipotesi di proroga del Progetto PIU Supreme sino a data successiva che sarà individuata e comunque fino alla esitazione del provvedimento di chiusura amministrativo contabile.

ART. 3 -OBBLIGHI IN CAPO AL BENEFICIARIO

La Regione promuove la realizzazione delle finalità di cui al superiore art. 1 della presente convenzione, con un contributo finanziario dell'importo massimo di € 14.000,00 per ciascuna presa in carico a valere sul progetto P.I.U. -SUPREME Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento a supporto ed integrazione” finanziato dal PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 – Asse III, CUP B35B19000250006, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di Integrazione, nella sua qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusion FSE 2014-2020.

Le parti si danno reciprocamente atto che le somme erogate dall’OI PON Inclusion alla Regione Puglia e da questa alla Regione Siciliana costituiscono contributi a fondo perduto per realizzare e coprire il costo del progetto medesimo ed in nessun caso costituiscono corrispettivi per servizi resi. Il finanziamento è commisurato alle spese rimborsabili, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento, e l’importo definitivo ammissibile a rimborso è determinato a seguito di apposita verifica amministrativa e contabile effettuata dai competenti organi di vigilanza.

L’ente beneficiario affidatario svolge pertanto le attività di competenza a costi reali ed effettivi in totale e piena aderenza alle previsioni del progetto approvato e alle specifiche indicazioni dell’OI PON Inclusion. Conseguentemente, i fondi trasferiti dalla Regione Siciliana all’ente beneficiario affidatario non costituiscono corrispettivi a fronte di servizi resi, poiché tutti gli enti beneficiari operano in piena aderenza alle previsioni del progetto approvato a costi reali ed effettivi.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che le somme sopra specificamente indicate per l’ente beneficiario affidatario rimangono condizionate nel loro ammontare all’approvazione finale della rendicontazione da parte dell’OI PON Inclusion e, pertanto, potranno subire variazioni in diminuzione come conseguenza di eventuali mancati riconoscimenti di voci di spesa da parte dello stesso.

Le parti, infine, si danno reciprocamente atto che l’unico percettore del contributo concesso è, nei confronti dell’Amministrazione concedente, la Regione Siciliana. Quest’ultima si obbliga pertanto a richiedere all’Amministrazione concedente il pagamento dei contributi secondo le modalità ed i termini previsti da quest’ultima.

Il beneficiario:

- a pena di perdita del singolo budget di integrazione, entro 20 giorni dalla stipula del presente accordo e della comunicazione di assegnazione di ulteriori budget a seguito di nuova richiesta successiva alla prima, comunica l’avvio delle attività;
- esegue esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, le attività progettuali di competenza, secondo l’articolazione definita nell’art. 1 del presente Accordo;
- invia alla Regione Sicilia dati necessari per predisporre i report da inviare alla Regione Puglia e alla DG Immigrazione, i consuntivi e altri documenti richiesti dal presente atto;
- invia alla Regione Puglia attraverso la Regione Sicilia nei casi specificamente richiesti dal presente atto o dalla stessa DG Immigrazione, tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione delle attività;
- informa tempestivamente la Regione Sicilia di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione delle attività dedotte nel presente accordo o che possa creare ritardi od ostacoli nell’esecuzione dello stesso;
- informa la Regione Sicilia delle eventuali modifiche ritenute da apportare al budget di progetto in conformità alla normativa di riferimento;

- invia alla Regione Sicilia tutti i documenti necessari in funzione dello svolgimento di audit e/o controlli diversi, impegnandosi altresì, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle operazioni eseguite e/o di eventuali responsabilità, a consentire lo svolgimento dei controlli e le verifiche in loco delle Autorità competenti o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione;

- collabora attivamente all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico della Regione Sicilia nella veste di project partner del progetto "Più Supreme" dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo.

Nell'ottica della cooperazione attiva e dell'assunzione dei corrispondenti impegni nella gestione delle attività dedotte nel presente accordo nonché nel rispetto del ruolo e delle responsabilità ricadenti in capo alla Regione Siciliana nei confronti della partnership del progetto Più Supreme, gli enti affidatari, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano ed obbligano ad adeguarsi alle richieste ed alle eventuali prescrizioni promananti dalla Regione stessa, in particolar modo per quanto attiene agli aspetti direttamente ed indirettamente connessi con gli specifici obblighi posti a carico della stessa con la sottoscrizione della Convenzione con la DG Immigrazione – OI PON Inclusion.

Ferma restando la responsabilità amministrativa della Regione Siciliana nei confronti dell'Amministrazione concedente, resta inteso che ciascun ente affidatario sarà responsabile della mancata od inesatta gestione e/o esecuzione delle varie fasi/attività delle quali è investito, come individuate nell'art 2 del presente Accordo, e che in nessun caso una delle parti potrà essere ritenuta responsabile per eventuali obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'attuazione del presente Accordo.

Il beneficiario si impegna inoltre a porre in essere ed assolvere ogni obbligo ed adempimento per quanto di propria spettanza, connesso con i compiti ai medesimi demandati sulla base del presente accordo e/o dei successivi eventuali accordi in merito, mandando altresì indenne la Regione Siciliana da ogni onere e responsabilità che a questa derivasse dal mancato rispetto degli impegni ed obblighi menzionati, per fatto od omissione dei singoli enti componenti l'ATS.

E' assolutamente vietato l'affidamento a terze parti delle attività dedotte nel presente accordo.

Nell'esercizio della realizzazione delle attività di progetto, il beneficiario è tenuto a seguire tutti gli adempimenti indicati nella presente convenzione.

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del beneficiario la Regione Sicilia – USI procederà al recupero delle eventuali somme erogate, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili.

ART. 5 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E CIRCUITO FINANZIARIO

Il pagamento degli importi di cui al presente accordo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 50% del finanziamento complessivo accordato per ciascun destinatario, a seguito di comunicazione dell'ente beneficiario affidatario indicante l'effettivo avvio della singola presa in carico;

- erogazione a titolo di rimborso intermedio di un ulteriore importo pari al 30% del finanziamento complessivo accordato per ciascun destinatario, previa presentazione obbligatoria nei da parte dell'ente beneficiario affidatario, delle relativa Domanda di rimborso completa della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, nonché di relazione intermedia descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento e comunque a seguito di positiva verifica on desk della DG Immigrazione della documentazione trasmessa dalla Regione Siciliana; quale che sia

l'avanzamento delle attività e quindi del processo di maturazione dei relativi contributi, l'importo totale di tale ulteriore tranche di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 30% del contributo assegnato che, sommato al 50% dell'anticipo, consentirà di ricevere in corso d'opera un importo non superiore al 80% del contributo complessivo previsto;

- il saldo finale verrà corrisposto, nella misura che risulterà di competenza a seguito della verifica amministrativo-contabile prevista dalla DG Immigrazione, a conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di rimborso finale, completa di rendicontazione finale delle spese (Rendiconto generale) e della relazione finale sulle attività realizzate.

La Regione Siciliana, per esigenze legate alla gestione finanziaria dell'intervento, anche alla luce di eventuali richieste dell'OI PON Inclusion, si riserva di richiedere la presentazione di domande di rimborso (DDR) in momenti diversi da quelli sopra richiamati identificando scadenze ulteriori.

Entrambe le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali dedicati secondo il disposto dell'Art. 3 - comma 1 - della L. 136/2010 e s.m.i.

L'affidatario si impegna a dichiarare i dati identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente accordo.

In relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione del presente accordo, sulla documentazione di spesa e sui bonifici dovrà essere sempre riportato il Codice Unico di Progetto (CUP).

Il Capofila al momento della presentazione della richiesta di anticipazione deve presentare idonea garanzia fideiussoria bancaria (o assicurativa o da società finanziaria iscritta all'albo speciale, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. n. 385/1993) a favore dell'Ufficio Speciale Immigrazione, predisposta sulla base del modello che sarà fornito dall'amministrazione.

Al momento della presentazione delle domande di acconto e/o di saldo il Capofila ha l'obbligo, ove non già trasmesse e/o scadute, di fornire i dati e le informazioni necessari all'acquisizione del DURC e delle informazioni antimafia ex d. lgs n. 159/2011 e s.m.i., ove previsto. In assenza di tali elementi l'Ufficio Speciale Immigrazione non potrà procedere all'iter di erogazione del finanziamento.

ART. 6 SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE

Il termine di conclusione delle attività e di ammissibilità della spesa è il 31/10/2023 ovvero altra data in caso di eventuale proroga, le spese sostenute sono oggetto di rendicontazione dettagliata trimestrale solare, conformemente ai dispositivi, agli allegati e format e quant'altro specificamente riferibile al progetto PIU SUPREME, da trasmettere all'USI entro 30 gg dalla chiusura delle attività.

Il rendiconto delle spese sostenute avviene a costi reali ed effettivi e deve essere presentato nel rispetto delle regole indicate nel "Manuale del Beneficiario".

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese/attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 al quale integralmente si rinvia e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle Autorità competenti.

In particolare, ai fini dell'erogazione del contributo mediante le modalità indicate al precedente art. 5, gli enti beneficiari affidatari dovranno presentare alla Regione Siciliana delle domande di rimborso, firmate dal legale rappresentante digitalmente contenenti il riepilogo delle spese/attività

realizzate, ai sensi dell'art.125 del Reg. (UE) 1303/2013.

Le spese dichiarate nelle domande di rimborso (nel caso delle voci di spesa da rendicontare a costo reale) dovranno corrispondere alle spese indicate nell'art. 13 del Regolamento (UE) 1304/2013 come ammissibili, nonché, a quanto previsto dalla Circolare n.2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)", nonché, a quanto previsto nel Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 05 febbraio 2018 – Regolamento recante i criteri delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

Per le attività di rendicontazione dovranno essere utilizzati esclusivamente i format forniti dalla Regione Sicilia – USI allegati al "Manuale per i beneficiari PON Inclusion" (vers. 2021) della Direzione generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione sociale del Ministero del Lavoro, quali linee guida complete per la corretta gestione ed implementazione di tutte le attività relative al progetto.

La verifica documentale per l'ammissibilità della spesa sostenuta dall'ATS in sede di rendicontazione avrà ad oggetto:

1. Identità dei destinatari (scheda anagrafica destinatario);
2. Copie dei documenti giustificativi delle spese coerenti con lo schema di "budget di integrazione" oggetto della presente convenzione e descritto all'art. 2;
3. Dichiarazione di conformità della documentazione presentata agli originali, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con indicazione della sede presso la quale gli stessi sono conservati.

La suddetta comunicazione e documentazione dovrà essere trasmessa via PEC oggetto: " AVVISO BUDGET DI INTEGRAZIONE – PIU SU.PRE.ME CUP B35B19000250006" seguito dal nome del beneficiario

Il beneficiario dovrà utilizzare esclusivamente i format previsti e non saranno prese in considerazione richieste effettuate con modulistica diversa .

Ai fini dell'erogazione del contributo il soggetto beneficiario dovrà altresì essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi, in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, INAIL e Casse Edili, nonché fiscali.

La Regione Siciliana, prima di provvedere al pagamento dell'importo spettante, inoltre, procederà all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44 bis, D.P.R. 445/2000, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto che abbia presentato domanda di contributo.

In caso di DURC irregolare il contributo si intenderà revocato e nessun pagamento potrà avere luogo.

ART. 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

È riconosciuto in capo alla Regione Sicilia - USI pieno potere di verifica dell'andamento degli interventi previsti dalla presente convenzione e l'avvio, eventualmente, di un procedimento di contestazione. Il controllo può intervenire in qualsiasi momento e senza preavviso.

L'Amministrazione potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica della congruità delle attività effettuate rispetto agli obiettivi prefissati e incontri di programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione degli interventi, anche in remoto.

La Regione potrà richiedere di fornire ogni informazione e/o documentazione che venga a sua volta richiesta ai fini della rendicontazione o degli audit relativi.

Qualora, a seguito dei controlli *da parte della Regione Siciliana, della Regione Puglia e della DG Immigrazione*, fossero accertate delle irregolarità sanabili, all'ente sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine indicato nella richiesta stessa.

Si da atto che la DG Immigrazione può revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite in loco;
- inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività;
- interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni del presente atto;
- irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli;
- recesso non giustificato dell'ente beneficiario affidatario dal presente Accordo;
- mancato rispetto delle regole di informazione pubblicità di cui all'art. 11;
- in tutti gli altri casi in cui il presente Accordo e/o la Convenzione di Sovvenzione tra Ministero del Lavoro e Regione Puglia preveda espressamente la revoca del contributo.

La revoca è disposta con le medesime forme dell'assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.

Nel caso in cui una somma erogata all'ente beneficiario affidatario dovesse essere recuperata per disposizione della DG Immigrazione, lo stesso si impegna a restituire alla Regione Sicilia la somma in questione nel termine definito dalla stessa.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione delle attività si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, la Regione Sicilia sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività dedotte nel presente accordo.

Le attività finanziate potranno essere oggetto di controllo da parte delle Autorità di Audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Sono a carico del beneficiario tutte le spese inerenti alla convenzione da stipulare (bolli, spese di registrazione, oneri accessori, ecc.).

ART. 9 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il beneficiario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Ai fini di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche si impegna a dichiarare gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità complete delle persone delegate ad operare dando altresì atto che, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione della presente convenzione, riporterà il Codice Unico di Progetto.

ART. 10- OBBLIGHI DI VISIBILITA'

Costituisce primaria responsabilità delle parti, ai sensi di quanto previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013, dare risalto del sostegno del fondo all'operazione attraverso il corretto utilizzo dei loghi dell'Unione e del Fondo che sostiene l'operazione.

E' fatto obbligo all'ente beneficiario affidatario di utilizzare il logo-tipo progettuale predisposto dalla Regione Sicilia.

Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura dell'ente beneficiario affidatario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:

- l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
- un riferimento al fondo PON Inclusion FSE che sostiene l'operazione.

Durante l'attuazione delle attività, l'ente beneficiario affidatario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal fondo fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

L'ente beneficiario affidatario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento, relativo all'attuazione delle attività usato per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato finanziato dal fondo PON Inclusion FSE.

Per i progetti cofinanziati che comportano l'acquisto di uno o più oggetti fisici (ad esempio PC, stampanti, ecc.), si richiede di apporre su tali oggetti un'etichetta standard con i loghi dell'Unione Europea e del PON Inclusion.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il beneficiario è responsabile nei confronti di terzi per l'esecuzione delle attività progettuali ed è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il beneficiario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula della presente convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Regione Siciliana, in qualità di partner co-beneficiario, non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente Accordo. L'ente beneficiario affidatario si impegna, in conseguenza a sollevare la Regione da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette od indirette della propria azione.

ART. 12 – ULTERIORI CAUSE DI RISOLUZIONE E DECADENZA

L'Amministrazione – USI si riserva di risolvere il rapporto convenzionale in essere senza riserva

alcuna nei seguenti casi: mancato avvio delle attività, interruzione senza giusta causa delle attività, inosservanza, in toto o in parte, delle indicazioni fornite ovvero delle modalità di esecuzione delle attività, sopravvenute cause ostative legate alla legislazione vigente, mancata sottoscrizione di adeguata polizza, disposizioni normative successive.

L'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente dalla convenzione in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall'art. 21 – sexies della L. 241/90 e s.m.i., corrispondendo gli importi dovuti per la parte eseguita delle attività di cui alla presente convenzione.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione al beneficiario, in caso di:

- omessa presentazione della documentazione richiesta,
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche agli interventi,
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione,
- frode dimostrata da parte del beneficiario in danno agli utenti, all'amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale,
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dalle Associazioni assegnatarie o loro aventi causa, fatto salvo il diritto della Regione al risarcimento dei danni subiti.

ART. 14-FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, soddisfacendo gli adempimenti richiesti dalla norma stessa.

I dati personali conferiti all'Amministrazione regionale saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché delle libertà fondamentali e, in ogni caso, in conformità alla normativa di settore vigente in particolare alle prescrizioni contenute nel Regolamento U.E. 2016/679 e s.m.i. "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito GDPR).

ART. 16 - CLAUSOLA DI RINVIO E NORME REGOLATRICI DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Per tutto quanto non espressamente richiamato e/o non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili, nonché alla normativa del PON Inclusion FSE 2014-2020, e quale parte integrante del presente atto, si fa espresso rinvio al "Manuale dei Beneficiari" PON Inclusion FSE, Edizioni del 12/10/2020 e 01/04/2021, all'intero "Quadro normativo di riferimento" in esso richiamato e relativi allegati, nonché alle Linee guida per le azioni di comunicazione - Indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusion 2014-2020, che vincolano espressamente il beneficiario al rispetto delle previsioni in essi contenute.

La sottoscrizione della presente equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutti gli atti posti a base della presente convenzione e di incondizionata accettazione degli stessi.

La Convenzione sarà immediatamente impegnativa tra per le parti a valere dalla data di avvio delle attività e non è cedibile né in tutto né in parte, pena la risoluzione immediata, salvo risarcimento.

Il presente Accordo ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino alla chiusura definitiva delle procedure di rendicontazione.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo sono apportate con atto scritto.

Non saranno autorizzate richieste di modifiche che superano l'importo massimo del contributo assegnato e/o mutano sostanzialmente le caratteristiche strutturali delle attività dedotte nel presente Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Palermo, _____

Il Dirigente USI

Il beneficiario

(Timbro e Firma leggibile)